

Allegato 1) DGR 3077 del 23 dicembre 2011

**Protocollo d'intesa tra
la Sovrintendenza agli studi della Valle d'Aosta e
il Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione –
Direzione Agenzia Regionale del Lavoro
per l'inserimento nei corsi biennali di formazione professionale post-obbligo di istruzione di
giovani che non hanno assolto l'obbligo di istruzione**

Premesso che

La Sovrintendenza agli studi della Valle d'Aosta e l'Agenzia regionale del lavoro nell'ambito del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione:

- **riconoscono** il diritto-dovere di istruzione e formazione come processo continuo finalizzato allo sviluppo di **saperi e competenze**, attraverso la progressiva capitalizzazione e valorizzazione di tutte le esperienze di apprendimento, anche non concluse;
- **promuovono** la piena consapevolezza e libertà dell'individuo di scegliere fra le diverse opzioni educativo-formative nelle forme e modalità a lui più opportune;
- **evidenziano** la centralità di tale momento nel processo evolutivo della persona come opportunità di acquisizione delle risorse cognitive fondamentali per lo sviluppo dell'apprendimento lungo l'intero corso della vita;
- **riconoscono** la necessità di supportare gli individui per il raggiungimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale entro il diciottesimo anno di età anche attraverso forme personalizzate di formazione.

Considerato che

- è necessario prevedere, in via sperimentale, l'inserimento in iniziative di formazione professionale di giovani che non hanno assolto l'obbligo di istruzione, in deroga alla normativa nazionale e regionale vigente, fermo restando il compito esclusivo assegnato al sistema di istruzione in merito al raggiungimento dei saperi e delle competenze connessi con l'obbligo di istruzione;
- è opportuno aprire un confronto in relazione alla possibilità di definire percorsi alternativi nell'ambito dell'obbligo di istruzione rivolti a giovani quindicenni che abbiano frequentato almeno nove anni in percorsi di istruzione, tenendo conto anche della nuova normativa in materia di apprendistato;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 1736 in data 22/07/2011, è stato approvato l'invito per la presentazione di corsi biennali di qualifica professionale rivolti ai giovani valdostani, fra i 16 e i 20 anni, che hanno abbandonato la scuola, avendo assolto l'obbligo di istruzione, senza aver ottenuto alcun titolo di studio o qualifica professionale;
- tali percorsi sono definiti sulla base di un nuovo modello di percorso biennale di qualifica con una forte caratterizzazione professionalizzante, una preponderanza di attività teorico-pratica, la presenza di significative esperienze in azienda, di attività di sostegno alla motivazione e alla presa di coscienza dei propri processi di apprendimento ed allo sviluppo dell'individuo e infine di attività di sostegno alla ricerca attiva del lavoro.

Richiamata la normativa vigente,

- legge 53/2003 "Delega al Governo per l'emanazione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

- d.lgs. 76/2005 "Definizione delle norme generali sul diritto dovere all'istruzione e formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. C) della legge 53/2003;
- legge n. 296/2006 art. 1, comma 622 (legge finanziaria dello Stato);
- D.M. 139/2007 recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;
- legge 133/2008 art. 64, comma 4 bis "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
- DGR 1736/2011 "Approvazione dell'invito a "regia regionale" per la presentazione di corsi biennali di formazione professionale post obbligo di istruzione per le qualifiche di impiantista elettrico, impiantista termoidraulico, carrozziere di base, acconciatore di base, estetista di base, commis di sala e bar, commis di cucina. Prenotazione di spesa".

Le parti sopra individuate

Convengono quanto segue

Art. 1 Collaborazione fra sistemi

Le parti convengono sulla necessità della collaborazione tra i sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro, finalizzata a garantire ai giovani nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione, l'esercizio del diritto all'apprendimento come condizione primaria ed irrinunciabile di tutela e sviluppo del patrimonio culturale e professionale individuale e collettivo.

La collaborazione viene perseguita attraverso la realizzazione di azioni condivise, per il fronteggiamento di problematiche connesse con l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, nei confronti di giovani minorenni.

Art. 2 Soggetti interessati

Sono interessati dalla presente intesa i giovani rientranti nelle sotto elencate categorie:

- 1) studenti che abbiano frequentato i percorsi scolastici per 10 anni e che compiano 16 anni entro la fine dell'anno solare;
- 2) studenti che, compiuti i 16 anni di età, non abbiano assolto l'obbligo di istruzione perché non in possesso del requisito di 10 anni di scolarizzazione nei corsi dell'istruzione;
- 3) studenti che hanno assolto l'obbligo di istruzione, pertanto in possesso di entrambi i requisiti richiesti, ma che non hanno ottenuto il diploma di Stato del primo ciclo.

Art. 3 Attività proposta

A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, sulla base della presente intesa, sarà possibile, in deroga alla normativa vigente:

1. ammettere ai corsi biennali di formazione professionale post-obbligo di istruzione, a completamento dei posti disponibili, gli studenti che abbiano frequentato i percorsi scolastici per 10 anni e che compiano 16 anni entro la fine dell'anno solare;
2. prevedere per gli studenti di cui al punto 1 l'iscrizione in una istituzione scolastica e contestualmente ad un corso di formazione professionale, fino al compimento del sedicesimo anno di età, al fine del rilascio della certificazione di cui al DM n. 9 del 2010;
3. ammettere altresì alla frequenza dei corsi biennali di formazione professionale post-obbligo di istruzione, a completamento dei posti disponibili, gli studenti che, compiuti i 16 anni di età,

- non abbiano assolto l'obbligo di istruzione perché non in possesso del requisito di 10 anni di scolarizzazione nei corsi dell'istruzione;
4. prevedere per gli studenti di cui al punto 3 l'iscrizione presso una scuola secondaria della Regione e contestualmente ad un corso di formazione professionale fino all'avvenuto assolvimento dell'obbligo di istruzione, per il quale l'istituzione scolastica dovrà predisporre, in collaborazione con l'ente di formazione, uno specifico percorso formativo per il conseguimento delle competenze degli assi culturali di cui al DM 139/2007;
 5. promuovere, attraverso apposite convenzioni tra il Centro Territoriale Permanente e gli Enti di formazione professionale, il conseguimento del diploma di Stato del primo ciclo per quegli alunni che ne siano privi e che abbiano assolto l'obbligo di istruzione nel caso siano ammessi alla frequenza dei corsi di formazione oggetto del presente Protocollo di intesa, al di fuori dell'orario di frequenza dei suddetti corsi di formazione.

Art. 4 Durata e applicazione

Il presente Protocollo d'Intesa ha caratteristica sperimentale ed ha validità fino al 31/12/2012.

E' possibile, previo accordo fra i Soggetti Firmatari, estendere l'applicazione di tale protocollo a situazioni analoghe a quelle espressamente previste.


Durante il periodo di validità i termini dello stesso Protocollo sono modificabili a cura e con il pieno consenso dei Soggetti Firmatari, in relazione ad eventuali bisogni emergenti all'interno del sistema locale.

Allo scopo di monitorare l'entità del fenomeno e la validità delle iniziative intraprese i firmatari concordano di prevedere la rilevazione di dati relativi ai soggetti inseriti ed una verifica da effettuarsi entro il mese di settembre 2012.

Letto, approvato, sottoscritto

Aosta, li

per la Sovrintendenza agli studi
IL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI
Patrizia BONGIOVANNI



per la Direzione
Agenzia Regionale del Lavoro
IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO
AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO

